**Disegno di legge recante: “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il disegno di legge in oggetto interviene in modo incisivo a riformare l’assetto di governance della RAI, con il duplice obiettivo di renderla nel contempo più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico. Il ruolo della Commissione bicamerale, nata allo scopo di garantire, attraverso un controllo parlamentare, il principio del pluralismo dell’informazione, viene ricondotta a tale missione originaria, eliminando per contro compiti interferenti con la gestione della società e della sua governance.

Quanto detto, nel pieno rispetto, ed anzi in coerenza ed attuazione, del quadro costituzionale come delineato in particolare dalla giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza n.225/1974. Non a caso, sono stati trasfusi in norma i principi relativi alla revoca dei membri del consiglio di amministrazione, condizionandone l’efficacia al vaglio della menzionata bicamerale.

Risulta, altresì, salvaguardato il principio secondo cui gli organi direttivi dell'ente gestore non sono costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura è tale da garantirne l'obiettività. In questo senso il disegno di legge prevede la nomina da parte del Governo di due soli membri. Inoltre la norma intende garantire, anche attraverso la partecipazione dei dipendenti alla nomina dell’organo amministrativo, che le linee editoriali siano ispirate a criteri di imparzialità e pluralismo.

E’ confermato il potere di controllo della Corte dei Conti attraverso il meccanismo di cui all’art. 12 della legge n. 259 del 1958 ed è specificamente richiamato in capo agli organi amministrativi e di controllo il regime di responsabilità previsto per le società di capitali.

**L’art. 1** (*Contratto nazionale di servizio*) reca modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 177/2005 potenziando il ruolo del Consiglio dei Ministri che delibererà anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo e prorogando la durata dei contratti di servizio da tre a cinque anni. Inoltre, per esigenze di riordino normativo, si provvede alla sostituzione del comma 3 del citato art. 45 con il testo di cui al comma 3 bis dell’art. 17 della legge 112/04 -abrogato dall’articolo 5, comma 1, del presente DDL- nonchè mediante l’inserimento al medesimo art. 45 del comma 3 bis, corrispondente al comma 3 ter del predetto articolo 17, anch’esso abrogato dall’art. 5 comma 1 del presente DDL. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di mantenere inalterata la disciplina- come modificata da ultimo dalla legge n. 89/2014- relativa alle sedi locali RAI che svolgono il servizio pubblico radiotelevisivo nei territori ove vi è la presenza di minoranze linguistiche, in un’ottica di coerenza con gli indirizzi recentemente assunti.

**L’art. 2** (*Disciplina della governance della RAI S.p.A.*) riforma l’assetto di governance della RAI prevedendo la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da nove a sette membri dei quali due eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, due di nomina governativa, designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e un membro designato dall’assemblea dei dipendenti. I consiglieri sono revocabili su delibera dell’Assemblea solo a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale, il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, gli investimenti superiori a 10 milioni di euro. E’ introdotta inoltre la figura dell’amministratore delegato, che non può essere dipendente RAI, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell’assemblea. In particolare l’AD risponde al consiglio della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione, assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione, firma gli atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione ed al reclutamento del personale dell'azienda, propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico nonché quelli che, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale. Si prevede inoltre che in caso di revoca, all’amministratore delegato spetti un’indennità in misura fissa pari a tre dodicesimi del compenso annuo. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 continuerà a svolgere le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi, come ridefinite dal presente disegno di legge. La nuova governance si applicherà fintanto che non sia alienato più del 10% del capitale della RAI S.p.A. È infine previsto un adeguamento statutario per adeguarlo alle modifiche apportate dalla presente disciplina.

**L’art. 3** (*Attività gestionale della RAI S.p.A.*) disciplina la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI S.p.A. specificando che essi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previsti dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Si prevedono inoltre delle deroghe all’applicazione della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 per i contratti conclusi da RAI S.p.A. sotto soglia comunitaria aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo. la produzione o la coproduzione e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione di programmi radiotelevisivi. Per quanto concerne il reclutamento del personale, si prevede che l’amministratore delegato con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica nonché i profili professionali e gli incarichi per i quali è possibile derogarvi. Pur in un quadro di accentuata efficienza aziendale ispirata al modello privatistico della S.p.A., si vogliono introdurre elementi di rilievo, quale la meritocrazia che ispira la selettività delle assunzioni, salvo per figure specificamente individuate per fiduciarietà o peculiarità di ruolo, anche artistico.

**L’art. 4** (*Disciplina del finanziamento pubblico della RAI S.p.A.*) delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per una disciplina del sistema di finanziamento pubblico alla RAI S.p.A.. Il decreto sarà adottato su proposta del MISE di concerto con il MEF, sentite le competenti commissioni parlamentari. La necessità di una revisione della normativa al riguardo è sentita da tempo, alla luce della inefficacia dell’attuale sistema di riscossione e della peculiarità della natura impositiva dello stesso, che trova fondamento in un regio decreto legge del 21 febbraio 1938, n.246. Il comma 3 richiama espressamente quanto disposto dall’articolo 17 della L. 196/2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi

**L’art. 5** (*Abrogazioni e riassetto normativo*) individua le disposizioni da abrogare per coordinare le modifiche introdotte dagli articoli precedenti e introduce una delega legislativa al Governo per la modifica del decreto legislativo 177/2005 in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici al fine di armonizzare la normativa vigente al diritto comunitario.

**L’art. 6** (*Disposizioni transitorie*) prevede che le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI S.p.A. come modificato si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.